

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:

dott.ssa Carmen Lombardi

Presidente

dott.ssa Milena Cortigiano

Consigliere

dott.ssa Chiara De Franco

Consigliere rel.

riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 22 novembre 2023 la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2737\2019 del ruolo generale lavoro

TRA

RAUCCI ANGELA ROSA, rapp.ta e difesa dall'avv. Carmine Di Monaco e dall'avv. Raffaele Delle Curti presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliata come in atte

appellante

E

INPS, in persona del Presidente p.t. elettivamente domiciliato in Napoli alla via G. Ferraris n.4 e rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Cuzzupoli come da mandato agli atti

appellato

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso per A.T.P. depositato in data 9.1.2019 la ricorrente in epigrafe, dedotto che il prescritto iter amministrativo si era esaurito con esito infruttuoso e che gli stati patologici denunciati davano diritto alla prestazione previdenziale, chiedeva l'accertamento del requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento a seguito di domanda amministrativa del 25.10.2018, oltre alla condanna dell'Istituto al pagamento delle relative prestazioni, con vittoria delle spese del giudizio.

All'udienza di discussione la parte compariva chiedendo termine per la notifica del ricorso all'Inps.

Il giudice, rilevato che la notifica dell'atto introduttivo era stata completamente omessa, ha deciso la causa con la sentenza n.1634\2019 con cui ha dichiarato l'improcedibilità della domanda per inesistenza della notifica, ritenendo la stessa non rinnovabile.

Con ricorso depositato innanzi a questa Corte in data 9.10.2019, l'appellante ha proposto gravame sostenendo l'erroneità della pronuncia dal momento che la ritualità della notifica doveva essere dedotta dalla circostanza, invece ignorata dal primo giudice, della costituzione dell'Inps avvenuta il giorno prima dell'udienza; dunque, qualsiasi vizio della notifica non doveva essere qualificato come inesistenza e comunque doveva ritenersi sanato dalla costituzione che realizzava il raggiungimento dello scopo della notifica stessa. L'appellante ha concluso chiedendo, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento del ricorso proposto in primo grado e il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, all'esito di eventuale CTU medico legale. Vinte le spese del doppio grado.

Ricostituito il contraddittorio, l'Inps si è costituito resistendo al gravame e chiedendone la declaratoria di inammissibilità ed il rigetto con vittoria di spese.

All'esito dell'udienza odierna fissata per la discussione la Corte ha deciso la causa come da dispositivo in atti.

L'appello è inammissibile.

In linea generale, in relazione all'accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art.445 bis c.p.c., la non appellabilità è stata sancita dall'art. 27 comma 1 lettera f) della legge 183/2011, che ha aggiunto il comma 7 all'art. 445 bis.

Ne consegue che non dovrebbero più discutersi in appello questioni concernenti lo stato di invalidità, perché o, in assenza di contestazioni, vi è stata la omologa, non impugnabile né modificabile, oppure - secondo caso - la contestazione vi è stata e si è aperto il procedimento contenzioso terminato con sentenza la quale non è soggetta ad appello.

Con riguardo alla disciplina del procedimento ex art. 445-bis cod. proc. civ. per il conseguimento delle prestazioni assistenziali e previdenziali connesse allo stato di invalidità, è stato ritenuto ammissibile il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., avverso il decreto di omologazione dell'accertamento del requisito sanitario operato dal c.t.u., limitatamente alla statuizione sulle spese, sia legali che di consulenza, trattandosi, solo in parte qua, di provvedimento definitivo, di carattere decisorio, incidente sui diritti patrimoniali delle parti e non altrimenti impugnabile. Diversamente, con riguardo alla statuizione sulle spese in ipotesi di sentenza non appellabile che chiude il procedimento contenzioso instauratosi a seguito del dissenso della parte ricorrente, deve ritenersi che il rimedio non sia quello di cui all'art. 111 c.p.c, che è ammissibile solo con riguardo a provvedimenti che hanno la forma di sentenza e per i quali è espressamente precluso il ricorso ordinario per cassazione e con riguardo ad ogni altro provvedimento emesso in

forma diversa da quella della sentenza, purchè incida su diritti soggettivi ed abbia natura decisoria oltre a non essere altrimenti impugnabile.

Sulla esperibilità del rimedio impugnatorio qui proposto, va osservato che con specifico riguardo al provvedimento di diniego (rigetto o inammissibilità) del ricorso per accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art.445 bis c.p.c., la giurisprudenza di legittimità ha già enunciato il principio (cui deve darsi continuità), secondo il quale esso non incide con effetto di giudicato sulla situazione soggettiva sostanziale, stante la possibilità per l'interessato di promuovere il ricorso sul merito (Cass. 5 maggio 2015, n. 8932; Cass. 26 giugno 2018, n. 16685; Cass. 19 agosto 2020, n. 17272).

Nelle richiamate pronunce è stato anche precisato che il predetto provvedimento, benché negativo, è comunque idoneo a soddisfare la condizione di procedibilità di cui all'art. 445 bis c.p.c., essendo il procedimento sommario già giunto a conclusione, sicché il ricorrente è legittimato a procedere secondo le forme ordinarie anche all'accertamento delle condizioni sanitarie, senza alcun rilievo di improcedibilità. La Suprema Corte, in tema di rapporto tra procedimento ex art. 445 bis c.p.c. e giudizio di legittimità ha chiarito che *"non è ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost. l'ordinanza di inammissibilità del ricorso per difetto dei relativi presupposti, trattandosi di provvedimento che non incide con effetto di giudicato sulla situazione soggettiva sostanziale - attesa la possibilità per l'interessato di promuovere il giudizio di merito - ed è comunque idoneo a soddisfare la condizione di procedibilità di cui all'art. 445 bis, secondo comma, cod. proc. civ., essendo il procedimento sommario già giunto a conclusione"* (Cass. n.8932/2015; conf. Cass. n.16685/2018; Cass. n. 20847/2019).

Il principio affermato evidenzia come il provvedimento che si sostanzia nella declaratoria di inammissibilità o improcedibilità per carenza di taluni dei requisiti necessari alla proposizione della domanda (nel caso di specie difetto insanabile della notifica), non possa incidere con effetto di giudicato sulla situazione sostanziale dedotta in giudizio. Trattasi di una pronuncia resa nell'ambito di una verifica sommaria dei requisiti che ha soddisfatto la condizione di procedibilità di cui al comma 1 dell'art. 445 bis cod. proc. civ. e consente alla parte di accedere, ai sensi dell'art. 442 cod. proc. civ., al giudizio ordinario per l'accertamento del diritto alla prestazione (Cass.n. 16685/2018).

In continuità con i principi espressi deve quindi escludersi la possibilità di impugnare la pronuncia in oggetto con ricorso in appello, dovendosi invece percorrere la strada del giudizio ordinario.

Il ricorso in appello è dunque inammissibile.

I dubbi di costituzionalità del sistema così delineato, con riferimento agli artt. artt. 3, 24, 38 e 111 della Costituzione, sono stati dichiarati infondati dalla Corte

Costituzionale, con la sentenza n. 243 del 2014. In particolare, in riferimento alla previsione del termine perentorio per l'instaurazione del giudizio di merito, la Consulta ha rilevato che gli interventi diretti a comporre le contrapposte esigenze di concedere alla parte ulteriori strumenti di difesa e di assicurare al processo una ragionevole durata attraverso la previsione di termini perentori, richiedono apprezzamenti rimessi esclusivamente al legislatore (a tal fine richiamando Corte Cost. nn. 305 del 2001 e 855 del 1988). Il Giudice delle leggi ha, inoltre, aggiunto che «la prefissione di termini, con effetti di decadenza o di preclusione, è compatibile con l'art. 24 Cost., purché i termini stessi siano congrui e non tali da rendere eccessivamente difficile per gli interessati la tutela delle proprie ragioni» (Corte Cost. n. 106 del 1973) «e che la lesione del diritto alla tutela giurisdizionale si ha solo quando la irrazionale brevità del termine renda meramente apparente la possibilità del suo esercizio» (così Corte Cost. n. 243 del 2014, cit.).

Le spese del grado devono essere qualificate irripetibili per effetto della dichiarazione ex art.152 disp. att. c.p.c. versata in atti da parte appellante.

P.Q.M.

La Corte così decide:

- a) dichiara inammissibile l'appello;
 - b) dichiara l'irripetibilità delle spese del presente grado di giudizio. Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicabilità dell'art.1 comma 17 legge 228\2012 che ha aggiunto il comma 1-quater al DPR n. 115 del 2002, se dovuto. Così deciso in Napoli in data 22.11.2023
- Il Consigliere est.
Dr.ssa Chiara De Franco

Il Presidente
Dr.ssa Carmen Lombardi